SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 settembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A12624

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Statte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Statte (Taranto) ed il sindaco nella persona del sig. Angelo Gigante;

Considerato che, in data 26 agosto 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Statte (Taranto) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Statte (Taranto) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Angelo Gigante.

Il citato amministratore, in data 26 agosto 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Statte (Taranto).

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12683

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana D'Agostino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 15 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si é venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 agosto 2000, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Benevento, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge

8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1274 Gab. 13.20.1 del 23 agosto 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Silvana D'Agostino.

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12684

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Balvano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Balvano (Potenza) ed il sindaco nella persona del sig. Ezio Di Carlo;

Considerato che il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco con sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 27 gennaio 2000, confermata dalla Corte di appello di Potenza in data 14 giugno 2000, sussistendo nei suoi confronti una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 15, primo comma, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Il consiglio comunale di Balvano (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Balvano (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ezio Di Carlo.

Successivamente, con sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 27 gennaio 2000 e confermata dalla Corte di appello di Potenza con pronuncia del 14 giugno 2000, il citato amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco, ricorrendo, nei suoi confronti, una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 15, primo comma, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1989, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.sa l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Balvano (Potenza).

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12685

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Praiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, sono stati eletti il consiglio comunale di Praiano (Salerno) ed il sindaco nella persona del dottor Salvatore Gagliano;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Campania;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Praiano (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Praiano (Salerno) è stato rinnovato a seguito dello consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Salvatore Gagliano.

Il citato amministratore, nelle consultazioni elettorali tenutesi in pari data, è stato eletto alla carica di consigliere della regione Campania.

Per effetto della causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Praiano (Salerno), con deliberazione n. 21 del 1° agosto 2000, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previsto dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Praiano (Salerno).

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccagiovine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roccagiovine (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n .127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccagiovine (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roccagiovine (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 14 agosto 2000, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall art .39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10538/2276/1997 Gab. del 17 agosto 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccagiovine (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Pia De Rosa.

Roma, 8 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A12690

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2000.

Inserimento di alcuni beni immobili del Ministero della difesa nel programma di dismissione ai sensi dell'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo e, in particolare l'art. 44, comma 1, della legge medesima secondo cui sulla base di una aggiornata

valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela e con il Ministro dell'ambiente relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, sono individuati, per la loro dismissione i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta;

Ravvisata la necessità di procedere all'individuazione di taluni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa, al fine di dare avvio al procedimento di dismissione, in applicazione della suddetta normativa, sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente;

Decreta:

I beni immobili individuati nell'elenco annesso al presente decreto sono inseriti nel programma di dismissione di beni del Ministero della difesa previsto dall'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

ALLEGATO

N.	Denominazione immobile	Comune	Provincia	F.A.	NOTE
1	Caserma Micca Colombo	Treviso	Treviso	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
2	Caserma Tommaso Salsa	Treviso	Treviso	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
3	Caserma S. Marta	Verona	Verona	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
4	Ex deposito munizioni con installazioni logistiche	Anagni	Frosinone	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
5	Caserma Comandone	Diano Castello	Imperia	E.I.	
6	Caserma Rossani	Bari	Bari	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
7	1º R.O.C. Monte Venda	Padova	Padova	A.M.	
8	Caserma Lorenzini (aliquota)	Lucca	Lucca	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
9	Caserma Garibaldi	Lucca	Lucca	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
10	Area demaniale ex Brigantino	Sabaudia	Latina	M.M.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
11	Ex base missilistica 79º Gruppo I.T. di Zelo (esclusi alloggi di servizio)	Cinisello	Rovigo	A.M.	
12	Campo di Marte (area sportiva)	Brescia	Brescia	E.I.	
13	Ex Polveriera di Mompiano	Brescia	Brescia	E.I.	
14	Caserma Randaccio (aliquota)	Brescia	Brescia	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
15	Ex Caserma «Gnutti»	Brescia	Brescia	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
16	Ex Piazza D'Armi	Brescia	Brescia	E.I.	
17	Caserma «Goito San Gaetano» (aliquota)	Brescia	Brescia	E.I.	Bene attualmente in uso e/o necessario alla F.A.
18	Ex Caserma Guidobono	Firenze	Firenze	E.I.	
19	Aeroporto G. Ciuffelli (aliquota)	Rieti	Rieti	A.M.	
20	Caserma Borghesi (aliquota)	Vicenza	Vicenza	E.I.	

00A12571

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 21 settembre 2000.

Modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato;

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che dall'art. 63 all'art. 88 detta norme sui procedimenti per gli incanti;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, riguardante l'assoggettamento a ritenuta fiscale degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto il decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e relative norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1998 con cui sono state stabilite modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 9 luglio 1992 e successive modificazioni, riguardante la trasparenza nel collocamento di titoli pubblici;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, concernente il regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto l'art. 2 della legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardante l'ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468, viene annualmente determinato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il limite massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Considerato che occorre provvedere a definire le modalità di emissione dei B.O.T. dando la possibilità agli operatori che partecipano all'asta di adeguare i sistemi informatici in conformità alle prescrizioni del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

L'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore, effettuata esclusivamente in euro, viene fissata con decreti del direttore generale del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica, con le modalità stabilite nel presente decreto.

Per ciascuna tipologia di titolo emesso è possibile effettuare riaperture in tranches.

Le emissioni di cui ai precedenti commi dovranno essere effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per ogni anno finanziario.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti del direttore generale del Tesoro concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del presente decreto ministeriale possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute; in caso tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione l'importo complessivo delle richieste, poste sempre in ordine decrescente di prezzo, pari alla metà della tran-

che offerta. Per rendimento si intende quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati, per ogni tipologia di titolo, il prezzo minimo accoglibile derivante dal meccanismo di cui sopra, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, determinato ai sensi del successivo art. 14.

Art. 3.

I buoni possono essere sottoscritti per l'importo minimo di mille euro; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei buoni ordinari del Tesoro può essere espressa in «giorni»; la stessa può essere anche superiore a 365 giorni purché la scadenza dei titoli sia compresa entro il mese corrispondente dell'anno successivo a quello di emissione.

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello in cui la somma è versata nelle tesorerie.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i soggetti indicati di seguito, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

Le richieste degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere, nonché del relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra, a decorrere dalla data della prima asta di B.O.T. per la quale il relativo decreto di emissione stabilisce l'applicazione di tale modalità. Prima di tale data, restano valide le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1998.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro.

Le richieste di cui al primo comma che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e la somma delle domande saranno escluse dall'asta.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l'importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese in considerazione, a partire da quella a prezzo più alto, fino a concorrenza dell'importo offerto.

Art. 7.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, sono trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, verranno scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nel caso di malfunzionamento delle apparecchiature che non consenta l'immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere

inviate con modulo trasmesso via fax. La suindicata forma di «recovery» e disciplinata nelle convenzioni di cui all'art. 5, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 8.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito di volta in volta nei decreti di cui all'art. 1 non vengono prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo precedente, sono eseguite nei locali della Banca d'Italia le operazioni d'asta con l'intervento di un funzionario del Tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

Il verbale di cui al comma precedente deve evidenziare, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 10.

Le sezioni di tesoreria sono autorizzate a contabilizzare il controvalore in lire degli interessi pagati in euro, in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria dello Stato, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dai decreti del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per il controvalore in lire dell'importo nominale dei buoni emessi in euro.

Art. 12.

L'assegnazione dei B.O.T. è effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

È consentita da parte di ciascun operatore la presentazione di più di una richiesta a prezzi diversi fino al massimo di tre, da inviare tramite rete nazionale interbancaria.

Nel caso in cui il numero delle richieste a prezzi diversi sia superiore a tre, verranno prese in considerazione le tre richieste presentate a prezzi più vantaggiosi per l'amministrazione.

Art. 13.

L'aggiudicazione dei B.O.T. viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori.

Nel caso di parità di richieste che non possono essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 14.

L'ammontare degli interessi sui B.O.T. — corrisposti anticipatamente — è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella tranche medesima.

Tale prezzo medio ponderato viene arrotondato al terzo decimale.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il Ministro: VISCO

00A12648

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 4 agosto 2000.

Interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, n. 5374/21/65 recante modalità e schemi tipo per la redazione del programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

Viste le richieste di chiarimenti rappresentate in relazione alle difficoltà operative delle stazioni appaltanti nell'applicazione del predetto decreto ministeriale, con riguardo, tra l'altro, alla procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici e alle modalità di formazione delle voci di bilancio destinate alle opere pubbliche e alla attività di progettazione delle stesse;

Considerato che tali difficoltà sono state rappresentate anche nel corso della Conferenza unificata del 3 agosto 2000;

Ritenuta la necessità di emanare un atto di interpretazione autentica del decreto ministeriale 21 giugno 2000 atteso che risulta opportuno formalizzare i chiarimenti forniti nelle vie brevi alle regioni e agli enti locali;

Ferma restando la piena operatività a partire dalla programmazione per l'anno 2001 delle disposizioni contenute nel predetto decreto ministeriale, secondo quanto ivi previsto;

Decreta:

Articolo unico

1. La condizione di cui al comma 6 dell'art. 14 della legge n. 109/1994, affinché un intervento possa essere incluso nel programma annuale (approvazione di una progettazione preliminare), deve essere verificata nel momento in cui l'elenco stesso viene sottoposto all'approvazione dei competenti organi, ove richiesto, unitamente ai documenti di bilancio.

2. In fase di prima applicazione, la conformità agli strumenti urbanistici dei progetti dei lavori degli enti locali compresi nell'elenco annuale, di cui al comma 8 del citato art. 14, ove non sussistente al momento dell'approvazione del bilancio, dovrà essere verificata nel corso dell'anno cui si riferisce la programmazione stessa e, comunque, prima dell'avvio della fase di attuazione del programma stesso.

3. Ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000, gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano, di norma, di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi.

4. La formazione in più fasi del programma annuale, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2000, comporta che l'assolvimento, a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a*) della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni, degli oneri di informazione o referto previsti dalla stessa legge n. 109/1994 nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici e di altre amministrazioni non possa avvenire prima che gli atti stessi abbiano assunto carattere di definitività.

5. Resta fermo che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge.

Roma, 4 agosto 2000

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2000
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 380

00A12669

DECRETO 11 agosto 2000.

Variazione al decreto ministeriale n. 555 del 9 aprile 1998 concernente l'utilizzo di economie su interventi già autorizzati.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41, e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1989, n. 992, e 18 gennaio 1990, n. 100, rispettivamente pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, con cui sono stati approvati i programmi di interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali relativi agli anni 1988 e 1989;

Visto il decreto ministeriale n. 555 del 9 aprile 1998 con il quale è stata autorizzata, a favore della provincia de L'Aquila, la devoluzione dell'importo di lire 1.428.380.000, già concesso con decreto ministeriale n. 992/1989, per il finanziamento di altro intervento e precisamente: «SS.PP. 8 Peltuinate, 40 Bominaco e 43 S. Benedetto in Perillis» per il medesimo importo di L. 1.428.380.000;

Considerato che, da riscontro effettuato con la Cassa depositi e prestiti, risulta realizzata da parte dell'amministrazione provinciale de L'Aquila un'economia pari a L. 291.711.920 sul predetto intervento finanziato con il citato decreto ministeriale n. 555/1998;

Considerato che la Provincia de L'Aquila ha richiesto l'utilizzo della richiamata disponibilità per il finanziamento dell'intervento di completamento lavori sulle SS.PP. «8 Peltuinate, 40 di Bominaco e 43 di San Benedetto in Perillis» di L. 434.549.920, assumendo a proprio carico l'ulteriore spesa per l'importo di lire 142.838.000;

Considerato che detto intervento corrisponde ai requisiti previsti dalla legge n. 67/1988 e dalla delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 e che, pertanto, la richiesta della provincia de L'Aquila può essere accolta;

Decreta:

È autorizzato a favore dell'amministrazione provinciale de L'Aquila l'utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con decreto ministeriale 9 aprile 1998, n. 555, per il seguente intervento:

SS.PP. «8 Peltuinate, 40 di Bominaco e 43 di S. Benedetto in Perillis - Lavori di completamento lire 434.549.920, (cofinanziamento a carico della provincia per L. 142.838.000).

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge 11 marzo 1988, n. 67, e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 11 agosto 2000

Il Ministro: NESI

00A12688

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 settembre 2000.

Autorizzazione alla certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, all'organismo «ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti industriali».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 22 luglio 1999 protocollo n. 757635 con la quale l'organismo «ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti industriali», con sede in Pontenure (Piacenza), via Emilia Parmense, n. 11/A, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti industriali» è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti industriali» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «ICEPI Istituto di certificazione europea prodotti industriali», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XI: conformità al tipo con controllo per campione (modulo C);

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A12670

DECRETO 15 settembre 2000.

Autorizzazione alla certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, all'organismo «ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il proprio decreto 26 febbraio 1999, con la quale l'organismo «ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», è stato autorizzato in via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE, ai sensi delle direttive 95/16/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 17 luglio 1999, protocollo n. 757627, con la quale l'organismo «ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», con sede in Biccari (Foggia), via G. Leopardi, n. 18, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.» è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «ICO - ILLIT Organismo di certificazione S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazione CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A12671

DECRETO 15 settembre 2000.

Autorizzazione alla certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, all'organismo «CPM - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 20 luglio 1999, protocollo n. 757607, con la quale l'organismo «CPM - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l.», con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani, n. 63, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 95/16/CE;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo «CPM - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l.» è conforme a quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'organismo «CPM - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l.» ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo «CPM - Istituto di ricerche prove e analisi S.r.l.», è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);

allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E);

allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (modulo H);

allegato XIV: garanzia qualità produzione (modulo D).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto previsto ai punti 1) e 2), l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2000

Il direttore generale: VISCONTI

00A12672

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bari, Foggia e Taranto.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 14 maggio 2000 al 29 giugno 2000, nelle province di Foggia, Taranto;

venti sciroccali dal 3 luglio 2000 all'8 luglio 2000 nella provincia di Bari;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bari: venti sciroccali dal 3 luglio 2000 all'8 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio del comune di Ruvo di Puglia;

Foggia: grandinate del 14 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli;

Taranto:

grandinate del 15 maggio 2000, del 23 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Ginosa, Taranto;

grandinate del 16 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b), c), d),* nel territorio del comune di Lizzano;

grandinate del 29 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Monteiasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12518

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 15 maggio 2000 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina: grandinate del 15 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Malvagna, Moio Alcantara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12519

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dell'11 maggio 2000 nella provincia di L'Aquila;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sot-

toelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

L'Aquila: grandinate dell'11 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Raiano, Vittorito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12520

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cremona, Mantova, Pavia e Varese.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 27 maggio 2000 nelle province di Cremona, Mantova;

grandinate dal 4 luglio 2000 al 14 luglio 2000 nelle province di Varese, Pavia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cremona: grandinate del 27 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Calvatone, Drizzona, Piadena, Tornata;

Mantova: grandinate del 27 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Canneto sull'Oglio, Casalromano;

Pavia: grandinate del 14 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Calvignano, Casteggio, Garlasco, Lungavilla, Montalto Pavese, Montebello della Battaglia, Pizzale, Ruino, Voghera;

Varese: grandinate del 4 luglio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Arcisate, Induno Olona, Luino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12521

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli Venezia-Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 2 maggio 2000 al 29 maggio 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

grandinate del 2 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Codroipo;

grandinate del 29 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ronchis, Varmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12522

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 giugno 2000 al 30 giugno 2000 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 6 giugno 2000, del 12 giugno 2000, del 13 giugno 2000, del 30 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cloz, Coredo, Ivano-Fracena, Livo, Ospedaletto, Revò, Romallo, Romeno, Sanzeno, Scurelle, Strigno, Taio, Ton, Tres, Vervò, Villa Agnedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12523

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino, Caserta e Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 4 aprile 2000 al 15 maggio 2000 nelle province di Avellino, Salerno;

grandinate dal 2 maggio 2000 al 15 maggio 2000 nelle province di Caserta, Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

grandinate del 14 maggio 2000, del 15 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Montecalvo Irpino, Montemarano, Nusco, Paternopoli, San Nicola Baronia;

piogge alluvionali dal 14 maggio 2000 al 15 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Ariano Irpino, Carife, Casalbore, Castel Baronia, Montecalvo Irpino, San Nicola Baronia;

piogge alluvionali dal 14 maggio 2000 al 15 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio del comune di Sturno;

Caserta: grandinate del 2 maggio 2000, del 3 maggio 2000, del 15 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bellona, Camigliano, Capua, Carinaro, Falciano del Massico, Grazzanise, Gricignano di Aversa, Mondragone, Pastorano, San Tammaro, Santa Maria La Fossa, Villa di Briano, Vitulazio;

Salerno: piogge alluvionali del 4 aprile 2000, del 5 aprile 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,

lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Aquara, Calvanico, Colliano, Corleto Monforte, Fisciano, Mercato San Severino, Ottati, Postiglione, Sicignano degli Alburni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12524

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Venezia e Verona.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 aprile 2000 al 15 aprile 2000 nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate del 15 aprile 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Masi, Piacenza d'Adige, Sant'Urbano.

Rovigo: grandinate del 15 aprile 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Canda, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, Rovigo, Trecenta, Villadose, Villanova del Ghebbo.

Venezia: grandinate del 15 aprile 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Chioggia.

Verona: grandinate del 6 aprile 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Minerbe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12513

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 9 giugno 2000 al 12 giugno 2000 nella provincia di Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

grandinate del 9 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Cascia;

grandinate dell'11 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Marsciano;

grandinate del 12 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Perugia;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12514

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori dannegiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 7 maggio 2000 al 9 giugno 2000 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso: grandinate del 7 maggio 2000, del 9 giugno 2000 - provvidenze dei cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Civitacampomarano, Lucito, Salcito, Trivento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12515

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Macerata e Pesaro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 maggio 2000 al 27 maggio 2000 nelle province di Pesaro, Macerata, Ancona;

piogge alluvionali dal 5 maggio 2000 al 27 maggio 2000 nelle province di Pesaro, Macerata, Ancona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni e strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

grandinate dell'8 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Montecarotto, Serra de' Conti, Staffolo, Ripe;

piogge alluvionali dell'8 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio del comune di Ripe.

Macerata:

grandinate del 5 maggio 2000, dell'8 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Cingoli;

piogge alluvionali dal 5 maggio 2000 all'8 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a),* nel territorio del comune di Colmurano.

Pesaro:

grandinate dell'11 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Sant'Agata Feltria;

grandinate del 27 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Mercatino Conca, Montegrimano, Sassofeltrio;

piogge alluvionali del 27 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio del comune di Montegrimano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12516

DECRETO 14 settembre 2000.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio nell'Emilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed altri enti locali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 27 maggio 2000 nella provincia di Modena;

grandinate del 28 maggio 2000 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

tromba d'aria del 28 maggio 2000 nella provincia di Reggio nell'Emilia;

grandinate dall'11 giugno 2000 al 12 giugno 2000 nella provincia di Bologna;

grandinate dal 12 giugno 2000 al 13 giugno 2000 nella provincia di Ravenna;

grandinate del 28 giugno 2000 nelle province di Piacenza e Ravenna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni e strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate dell'11 giugno 2000, del 12 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Imola, Mordano.

Modena: grandinate del 27 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Campogalliano, Carpi.

Piacenza: grandinate del 28 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda.

Ravenna:

grandinate del 12 giugno 2000, del 13 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo;

grandinate del 28 giugno 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Ravenna.

Reggio nell'Emilia:

grandinate del 28 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Gualtieri, Novellara, Rio Saliceto, San Martino in Rio;

tromba d'aria del 28 maggio 2000, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Campagnola Emilia, Novellara, Rio Saliceto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

00A12517

DECRETO 20 settembre 2000.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 2000 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l. - ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal consorzio del Salame Brianza, con sede in Merate (Lecco), intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la proposta di modifica in argomento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 del 9 febbraio 1999;

Vista la nota prot. n. 62128 del 13 aprile 1999, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza pervenuta in data 13 settembre 2000, con la quale il consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97, sopra richiamato indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento da parte del competente organismo comunitario, il predetto C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l., espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 alla modifica, chiesta dal consorzio del Salame Brianza, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2000 e notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle premesse al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato con il decreto ministeriale 12 maggio 2000, citato nelle premesse.

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della DOP «Salame Brianza», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata dal predetto organismo privato ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione di origine protetta «Salame Brianza» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12569

DECRETO 21 settembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vini d'Acqui» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita del vino «Brachetto d'Acqui» e alla denominazione di origine controllata del vino «Dolcetto d'Acqui», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 27 maggio 1999 dal Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede in Acqui Terme (Alessandria), piazza Levi, 7, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 4 maggio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi ai citati vini D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini d'Acqui, costituito per la tutela del vino D.O.C.G. «Brachetto d'Acqui» e del vino D.O.C. «Dolcetto d'Acqui», con sede in Acqui Terme (Alessandria), piazza Levi, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 maggio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini d'Acqui è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C.G. del vino «Brachetto d'Acqui» e alla D.O.C. del vino «Dolcetto

d'Acqui», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini d'Acqui e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12673

DECRETO 21 settembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela dell'Asti» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Asti» e «Moscato d'Asti», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 7 gennaio 1999 dal Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela del vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 4 maggio 2000, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi ai citati vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dell'Asti, costituito per la tutela dei vini D.O.C.G. «Asti» e «Moscato d'Asti», con sede in Asti, piazza Roma n. 10, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 maggio 2000.

Art. 2.

Il Consorzio per la tutela dell'Asti è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla D.O.C.G. dei vini «Asti» e «Moscato d'Asti», nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dell'Asti e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A12674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Coop. agricola Bios Agro - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la mancata ispezione del 26 novembre 1998, eseguita dal Ministero del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa «Coop. agricola Bios Agro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rossano (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Coop. agricola Bios Agro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rossano (Cosenza), alla via Leopardi n. 12, costituita in data 18 giugno 1992, con atto a rogito notaio dott. proc. Pasquale Romanello di Rossano (Cosenza), omologato dal tribunale di Rossano (Cosenza) con decreto dell'8 luglio 1992, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Sulla, con studio in Cosenza, alla via Molinella, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12659

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Co.Re.C.O. - Consorzio regionale cooperative ortofrutticole - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Lamezia Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega datata 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la mancata ispezione data 10 novembre 1998, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa agricola «Co.Re.C.O. - Consorzio regionale cooperative ortofrutticole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Co.Re.C.O. - Consorzio regionale cooperative ortofrutticole - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), alla via Virgilio, n. 2, costituita in data 10 luglio 1982, con atto a rogito notaio dott. Galati Fortunato di Lamezia Terme (Catanzaro), omologato dal tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro) con decreto del 29 luglio 1982, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Francesca Funaro con studio in Botricello (Catanzaro), alla via Nazionale n. 121, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12660

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Infosud - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Locri, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la mancata relazione ispettiva del 5 marzo 1999 redatta dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Infosud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Locri (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Infosud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Locri (Reggio Calabria), alla via Giulio Scaglione n. 17, costituita in data 6 maggio 1986, con atto a rogito notaio dott.ssa Raffaella Caiazzo di Siderno (Reggio Calabria), omologato dal tribunale di Locri (Reggio Calabria) con decreto 13 maggio 1986, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Roberto Emo residente in Reggio Calabria, alla via Villini Svizzeri dir. Gullì n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12663

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Orchestra made in Italy - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 aprile 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Orchestra made in Italy - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Orchestra made in Italy - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita in data 16 gennaio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Pierluigi Cignetti di Ivrea, omologato dal tribunale di Ivrea con decreto 28 gennaio 1986, è sciolta d'ufficio ai sensi del l'art. 2544 del codice civile e il dott. Enzo Mario Napolitano, con studio in Biella, via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12649

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Avellino servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Avellino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 novembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Avellino nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa Avellino servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa Avellino servizi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Avellino, costituita in data 12 novembre 1990 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Trifuoggi di Solofra (Avellino), omologato dal tribunale di Avellino con decreto 1° dicembre 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonio Luigi Tucci, con studio in Avellino, viale Cassitto n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12650

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Unione bieticoltori ferraresi - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 febbraio 1999, eseguiti dall'Associazione generale cooperative italiane di Roma nei confronti della società cooperativa agricola «Unione bieticoltori ferraresi» società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ferrara;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Associazione generale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Unione bieticoltori ferraresi» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, costituita in data 19 aprile 1969 con atto a rogito del notaio dott. Luigi Barbaro di Ferrara, omologato dal tribunale di Ferrara con decreto 17 maggio 1969, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Renzo Pasini, con studio in Ravenna, via Mazzini n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12651

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Spazio giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la mancata ispezione datata 17 novembre 1997, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa mista «Spazio giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Spazio giovani - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro alla via Piave n. 3, costituita in data 11 settembre 1985, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Grazia Silvana Gemini di Cutro (Catanzaro), omologato dal tribunale di Catanzaro, con decreto 18 ottobre 1985, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Fabio Lasalvia residente in Catanzaro in Vico S. Barbara n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12652

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «CDC cooperativa di costruzioni - Società cooperativa consortile a responsabilità limitata» (già «CDC cooperativa di costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata»), in Nereto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo datata 14 maggio 1999, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «CDC cooperativa di costruzioni - Società cooperativa consortile a responsabilità limitata» (già «CDC cooperativa di costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata»), in Nereto (Teramo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «CDC cooperativa di costruzioni - Società cooperativa consortile a responsabilità limitata» (già «CDC cooperativa di costruzioni - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Nereto (Teramo), alla via Rossini n. 41, costituita in data 11 febbraio 1989, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Albini di Giulianova (Teramo), omologato dal tribunale di Teramo con decreto 22 marzo 1989, è sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile e il prof. Roberto Gaetano Carnessale, con studio in Teramo, al corso Cerulli n. 59, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12653

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa a responsabilità limitata «S. Teresa», in Cassano Jonio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo datata 3 febbraio 1999, nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «S. Teresa», con sede in Cassano Jonio (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a responsabilità limitata «S. Teresa», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), alla via Stazione della frazione Doria, costituita in data 21 marzo 1989, con atto a rogito del notaio dott. Ludovico Placco di Cassano Jonio (Cosenza), omologato dal tribunale di Castrovillari (Cosenza) con decreto 22 aprile 1989, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Sulla residente in Rende (Cosenza), via Molinella, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12654

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Arvo» a responsabilità limitata, in San Giovanni in Fiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 dicembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa agricola «Arvo» a responsabilità limitata in San Giovanni in Fiore (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Arvo» a responsabilità limitata in San Giovanni in Fiore (Cosenza), alla via Matteotti n. 77, presso ex Esac, costituita in data 17 giugno 1971, con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Fiore di Grimaldi (Cosenza), omologato dal tribunale di Cosenza con decreto 7 luglio 1971, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Sulla con studio in Cosenza, alla via Molinella, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12655

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooperativa trasporti marsicana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Celano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 1° febbraio 1997 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di L'Aquila, nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa trasporti marsicana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (L'Aquila);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di consumo «Cooperativa trasporti marsicana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Celano (L'Aquila), alla piazza Regina Margherita n. 3, costituita in data 19 dicembre 1974, con atto a rogito del notaio dott. proc. Franco Pannunzio di Avezzano (L'Aquila), omologato dal tribunale di Avezzano (L'Aquila), con decreto 23 dicembre 1974, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Emanuela Torrelli, residente in Celano (L'Aquila), alla via Vestina n. 52, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12656

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Serietà - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 ottobre 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia nei confronti della società cooperativa edilizia «Serietà - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Serietà - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), alla via Garigliano n. 10, costituita in data 3 marzo 1982 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Pelosi di Cerignola (Foggia), omologato dal tribunale di Foggia con decreto 6 aprile 1982, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Ilaria Sciamanna residente in Bari, via C. Balacco n. 10/a, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12657

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Radio sound 95 - Cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la mancata ispezione del 2 settembre 1998, eseguita dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Radio sound 95 - Cooperativa a responsabilità limitata», in Catanzaro Lido;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Radio sound 95 - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro Lido (Catanzaro), costituita in data 23 ottobre 1990, con atto a rogito del notaio dott.ssa Giuliana Tozzi di Catanzaro, omologato dal tribunale di Catanzaro, con decreto 4 dicembre 1990, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Ferdinando Leonetti, con studio in Catanzaro, alla via Jannelli n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12658

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Effe - Emme soc. coop. a r.l.», in Vignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 agosto 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Modena nei confronti della società cooperativa «Effe - Emme soc. coop. a r.l.» con sede in Vignola (Modena);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Effe - Emme soc. coop. a r.l.», con sede in Vignola (Modena), costituita in data 21 gennaio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Alessandro Frigo di Modena, omologato dal Tribunale di Modena con decreto 31 marzo 1994, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e l'avv. Luigi Gambigliani Zoccoli, con residenza in Modena, viale Muratori n. 187, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12693

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Live - Soc. coop. a r.l.», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 29 settembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Piacenza nei confronti della società cooperativa «Live - Soc. coop. a r.l.» con sede in Piacenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Live - Soc. coop. a r.l.», con sede in Piacenza, costituita in data 22 settembre 1984 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Boscarelli di Piacenza, omologato dal Tribunale di Piacenza con decreto 13 ottobre 1984, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il dott. Carlo Cella, con residenza in Piacenza, via Romanini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12694

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa di facchinaggio «Fratelli Rosselli», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 febbraio 1999, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa di facchinaggio «Fratelli Rosselli» con sede in Torino;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di facchinaggio «Fratelli Rosselli» con sede in Torino, costituita in data 29 dicembre 1973 con atto a rogito del notaio dott. Alberto Zamparelli di Castelnuovo (Torino), omologato dal tribunale di Torino con decreto 19 gennaio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Andrea Girardo, con residenza in Torino, via Cernaia n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12695

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Società anonima cooperativa di consumo e di mutua assistenza di Alice Superiore», in Alice Superiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 23 settembre 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Torino nei confronti della società cooperativa «Società anonima cooperativa di consumo e di mutua assistenza di Alice Superiore» con sede in Alice Superiore (Torino);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società anonima cooperativa di consumo e di mutua assistenza di Alice Superiore», con sede in Alice Superiore (Torino), costituita in data 16 settembre 1934, con atto a rogito del notaio dott. Mario Petitti di Ivrea (Torino), omologato dal tribunale di Ivrea (Torino) con decreto del 19 ottobre 1934, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Renato Filippi, con residenza in Torino, Corso Francia n. 336, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12697

DECRETO 31 agosto 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Operedil - Società a responsabilità limitata», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 5 agosto 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Firenze nei confronti della Società cooperativa «Operedil - Società a responsabilità limitata» con sede in Firenze;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Operedil Società a responsabilità limitata» con sede in Firenze, costituita in data 20 dicembre 1989, con atto a rogito del notaio dott.ssa Elena Cantucci di Firenze, omologato dal tribunale di Firenze con decreto del 13 febbraio 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giovanni Vasetti, con studio in Firenze, viale Europa n. 145, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12698

DECRETO 31 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Cerignola.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000, con il quale la società cooperativa «Fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Raffaele Scarimboli;

Vista la nota con cui il predetto commissario liquidatore rinunciava all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Merola, residente in Foggia, al viale Ofano n. 313, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Fortuna - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Cerignola (Foggia), alla via Don Minzoni n. 64, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 gennaio 2000, in sostituzione del rag. Raffaele Scarimboli.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12664

DECRETO 31 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Società cooperativa a r.l.», in Copertino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 2000, con il quale il prof. Antonio Veronico è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «SS. Medici - società cooperativa a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), già sciolta con precedente decreto ministeriale del 21 luglio 1999;

Vista la nota con cui il prof. Antonio Veronico comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paquale Mazzotta, residente in Novoli (Lecce), alla via G. Matteotti n. 51, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «SS. Medici - Società cooperativa a r.l.», con sede in Copertino (Lecce), alla via Corsica n. 159, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 21 luglio 1999, in sotituzione del prof. Antonio Veronico, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12666

DECRETO 31 agosto 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caserta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2000, con il quale la società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Silvio Pedata ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il rag. Silvio Pedata comunicava la propria rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della Confederazione cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Roberto Mario Bianco, con residenza in Casal di Principe (Caserta), via C. Battisti n. 20, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo «Magalì - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caserta, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 giugno 2000, in sostituzione del rag. Silvio Pedata, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12667

DECRETO 31 agosto 2000.

Annullamento del decreto di scioglimento e di quello di nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «ACLI - Catanzaro», in Catanzaro.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1998 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «ACLI - Catanzaro» con sede in Catanzaro, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Fragola Giuseppe Antonio;

Visto il successivo decreto 5 giugno 2000 con il quale la dott.ssa Teresa Maria Straface è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Fragola Giuseppe Antonio;

Vista la nota del 1° agosto 2000 con la quale l'avv. Salvatore Muleo ha comunicato che con verbale di assemblea straordinaria del 24 maggio 1996 la società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «ACLI - Catanzaro» è stata posta in liquidazione volontaria con nomina del liquidatore nella persona del medesimo avv. Salvatore Muleo;

Considerato che la cooperativa si trovava già in scioglimento volontario si rende necessario provvedere all'annullamento rispettivamente dei decreti di scioglimento d'ufficio e di sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 aprile 1998 con il quale è stato disposto lo scioglimento ex art. 2544 del codice civile della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «ACLI - Catanzaro», con sede in Catanzaro, alla via Gironda Veraldi n. 2, e il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la dott.ssa Maria Teresa Straface è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Fragola Giuseppe Antonio, sono entrambi annullati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12696

DECRETO 31 agosto 2000.

Annullamento del decreto di nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «SBE - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale il rag. Federico Natalucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «SBE società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 19 novembre 1997;

Vista la nota del 30 maggio 2000 con cui il suddetto commissario liquidatore comunicava che l'Ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Roma in data 9 febbraio 2000;

Ritenuto, conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale datato 13 marzo 2000;

Decreta:

Il decreto ministeriale 13 marzo 2000 con il quale il rag. Federico Natalucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «SBE - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, alla via della Giuliana n. 50, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto direttoriale 19 novembre 1997, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12665

DECRETO 6 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cala Blanca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Caulonia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale di accertamento ispettivo del 16 settembre 1999 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cala Blanca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caulonia (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cala Blanca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Caulonia (Reggio Calabria, al Vico II Mese n. 9, costituita in data 4 gennaio 1983, con atto a rogito notaio dott.ssa Franca Ieraci di Mammola (Reggio Calabria), omologato dal tribunale di Locri con decreto 15 febbraio 1983, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Carmelo Verdiglione, con studio in Caulonia M. (Reggio Calabria), alla via Vasi n. 94, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12662

DECRETO 6 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa mista «Comedart - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Antrodoco, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del Commissario governativo datata 6 dicembre 1999, nei confronti della società cooperativa «Comedart - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Comedart - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Antrodoco (Rieti) alla piazza del Popolo n. 23 costituita in data 31 marzo 1989, con atto a rogito notaio dott. Adolfo de Rienzi di Borgorose (Rieti), omologato dal tribunale di Rieti, con decreto 15 maggio 1989, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Cesare Chiarinelli con studio in Rieti alla via Michele Michaeli n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A12661

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia Puglia-Arezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Terranova Bracciolini, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata in data 16 dicembre 1999 nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edilizia Puglia-Arezzo Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Puglia-Arezzo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Terranova Bracciolini (Arezzo), costituita in data 12 febbraio 1974 con atto a rogito notaio Dario Basagni, omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 1° aprile 1974, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Codacci Felice, nato a Firenze il 29 agosto 1934 con studio in Reggello (Firenze) in via Guerri n. 53, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12686

DECRETO 11 settembre 2000.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa elettricisti di Lauria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Galdo di Lauria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 2000 con il quale la dott.ssa Nino Franca è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L. - Cooperativa Elettricisti di Lauria - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Galdo di Lauria (Potenza) posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del 14 ottobre 1999;

Vista la lettera in data 6 maggio 2000 con la quale la dott.ssa Nino Franca ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nunzio Carlo Bitto, nato a Messina il 23 aprile 1959 ed ivi residente con studio in viale San Martino is. 378, n. 256, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.E.L - Cooperativa elettricisti di Lauria - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Galdo di Lauria (Potenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale del 14 ottobre 1999, in sostituzione della dott.ssa Nino Franca, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12687

DECRETO 11 settembre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Se.I.Co. - Servizi informatici in cooperativa a responsabilità limitata», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli Enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 22 maggio 2000, nei confronti della società cooperativa «Se.I.Co. - Servizi informatici in cooperativa a r.l.», con sede in Macerata, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Se.I.Co. - Servizi informatici in cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Macerata, costituita in data 6 settembre 1985, con atto a rogito del notaio avv. Antonio Cardarelli di Macerata, omologata dal tribunale di Macerata, con decreto del 10 ottobre 1985, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Angelo Francalancia nato a Macerata il 16 settembre 1943 ed ivi residente in via Brigata Macerata n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12691

DECRETO 11 settembre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a r.l.», in Montalto Uffugo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 27 maggio 1999 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;.

Visto il decreto ministeriale in data 10 agosto 1999, con il quale la dott.ssa Antonella Iuele è stata nominata commissario liquidatore della cooperativa medesima;

Vista la lettera in data 6 giugno 2000 con la quale la predetta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto le necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Lucia Depresbiteris nata a Praia a Mare (Cosenza) il 3 febbraio 1973 ivi residente in via G. Leopardi n. 10, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Apistica Ferrera soc. coop. a r.l.», con sede in Montalto Uffugo (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 27 maggio 1999, in sostituzione della dott.ssa Antonella Iuele, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A12692

DECRETO 18 settembre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «La Proletaria» a r.l., con sede in Rosarno, costituita per rogito notaio Tullio Lanzo in data 10 novembre 1976, repertorio n. 1615, registro società n. 403 tribunale di Palmi;

società cooperativa edilizia «Cenide» a r.l., con sede in Villa S. Giovanni, costituita per rogito notaio Guglielmo Zagari in data 3 ottobre 1948, repertorio n. 19908, registro società n. 40 tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 18 settembre 2000

Il direttore: LAGANÀ

00A12668

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto della Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, in Roma. (Provvedimento n. 01680).

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciata alla Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma, via Massimi n. 58, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 14, 15 e 17 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nuova Tirrena S.p.a. di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni, con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 *(Capitale sociale e azioni)*. — Conversione del capitale sociale in euro con riduzione del valore nominale delle n. 23.025.000 azioni da L. 10.000 a 5,16 euro e conseguente riduzione del capitale sociale da L. 230.250.000.000 a L. 230.046.302.430 (pari a euro 118.809.000) mediante imputazione di L. 203.697.570 a riserva legale.

Nuova ripartizione del capitale sociale di complessive euro 118.809.000 tra la gestione delle assicurazioni sulla vita e capitalizzazione (euro 43.989.000) e la gestione delle assicurazioni danni (euro 74.820.000)».

«Art. 8 *(Assemblee)*. — Possibilità di convocazione dell'assemblea da almeno due membri del collegio sindacale: modalità».

«Art. 14 *(Consiglio di amministrazione)*. — Possibilità di convocazione del consiglio di amministrazione da almeno due membri del collegio sindacale: modalità.

Introduzione della possibilità di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti».

«Art. 15 *(Consiglio di amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui sono stati conferiti poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità».

«Art. 17 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità;

b) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A12570

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 8 settembre 2000.

Integrazione al decreto rettorale 30 giugno 2000, n. 616, concernente «Modificazioni allo statuto dell'Università.».

IL RETTORE

Visti i decreti rettorali numeri 616 e 617 del 30 giugno 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2000, con i quali è stata disposta l'istituzione, presso la facoltà di economia, a decorrere dall'anno accademico 2000-2001, rispettivamente dei corsi di laurea in economia e commercio, in economia bancaria ed in economia ambientale, mediante trasformazione dei corrispondenti indirizzi generale, economia bancaria ed economia aziendale, del precedente corso di laurea in economia e commercio e l'istituzione del corso di laurea in scienze politiche;

Accertato che, per mero errore materiale l'art. 1 dei citati decreti non menziona il corso di laurea in giurisprudenza;

Attesa la necessità e l'urgenza a provvedere;

Decreta:

L'art. 1 del decreto rettorale n. 616 del 30 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2000, è così modificato:

«Art. 1. — *Facoltà di economia.*

La facoltà di economia si articola nei seguenti corsi di durata quadriennale:

economia e commercio;

economia bancaria;

economia ambientale;

scienze statistiche ed attuariali;

statistica ed informatica per l'azienda;

giurisprudenza;

e nei seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e gestione dei servizi turistici;

operatore giuridico di impresa;

commercio estero;

consulente del lavoro;

economia ed amministrazione delle imprese».

L'art. 1 del decreto rettorale n. 617 del 30 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 185 del 9 agosto 2000, è così modificato:

«Art. 1. — *Facoltà di economia.*

La facoltà di economia si articola nei seguenti corsi di durata quadriennale:

economia e commercio;

economia bancaria;

economia ambientale;

scienze statistiche ed attuariali;

statistica ed informatica per l'azienda;

scienze politiche;

giurisprudenza;

e nei seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e gestione dei servizi turistici;

operatore giuridico di impresa;

commercio estero;

consulente del lavoro;

economia ed amministrazione delle imprese».

Benevento, 8 settembre 2000

Il rettore: PERLINGIERI

00A126250

UNIVERSITÀ «VITA-SALUTE SAN RAFFAELE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 2 agosto 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativo alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, riguardante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1996, n. 241, contenente la tabella XVIII-*ter*, recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria;

Visto lo statuto e il regolamento didattico d'ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia e la delibera del comitato amministrativo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di istituire e attivare il corso di diploma universitario di fisioterapista e di modificare il regolamento didattico d'ateneo recependo l'ordinamento relativo al corso di diploma universitario di fisioterapista;

Visto il parere favorevole all'istituzione e attivazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele del corso di diploma universitario di fisioterapista espresso dal comitato di coordinamento universitario per la Lombardia nella riunione del 29 maggio 2000;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 luglio 2000, comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 agosto 2000;

Decreta:

Il regolamento didattico d'ateneo dell'Università Vita-Salute San Raffaele viene integrato con il sotto indicato ordinamento:

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI FISIOTERAPISTA

Art. 1.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1 - Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di fisioterapista.

Il numero di studenti che possono essere ammessi al corso di diploma di fisioterapista, tenuto conto delle capacità formative delle strutture disponibili, è determinato in venti per ciascun anno.

1.2 - Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado, nell'ambito degli atti di propria competenza, di svolgere in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741.

Devono essere acquisite le conoscenze di radioprotezione previste dalle direttive dell'Unione europea.

Art. 2.

Ordinamento didattico

2.1 - Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento personale.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal secondo anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori duecento ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2 - Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici e patologici e le basi di fisiopatologia necessarie per procedere al recupero funzionale nelle diverse situazioni cliniche suscettibili di recupero funzionale neuromotorio e delle funzioni viscerali; deve inoltre acquisire le attitudini ed i comportamenti per potere, secondo la diagnosi e le prescrizioni del medico, compiere le attività proprie della figura professionale.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: B01B Fisica, E05A Biochimica, E04B Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D

Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F11B Neurologia, F16A Malattie apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

2.3 - Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifici disciplinari.*

I anno - I semestre.

Area A - Propedeutica (crediti: 7.0 - 350 ore).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica; settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica; settori: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia, genetica e microbiologia; settori: E06X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia e Microbiologia clinica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia; settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.5 Corso integrato di fisiologia umana e metodologia generale della riabilitazione; settori: E04B Fisiologia umana, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

A.6 Corso di inglese scientifico; settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (settecento ore nell'intero anno).

I anno - II semestre.

Area B - Anatomo-fisiologia del sistema nervoso e riabilitazione generale (crediti: 7.0 - 350 ore).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi dell'anatomia e del funzionamento del sistema nervoso, le nozioni di base di neurofisiologia, di elettronica, delle indagini neurofisiologiche; deve inoltre apprendere le nozioni di base di psicologia e pedagogia.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia speciale del sistema nervoso; settori: E09A Anatomia umana, E04B Fisiologia umana, E10X Biofisica.

B.2 Corso integrato di cinesiologia e metodi di riabilitazione generale; settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.3 Corso integrato di psicologia e pedagogia; settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

B.4 Corso integrato di metodologia della riabilitazione; settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

B.5 Attività di tirocinio guidato: da svolgersi in strutture ospedaliere ed extraospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (settecento ore nell'intero anno).

II anno - I semestre.

Area C - Fisiopatologia generale, principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti: 6.0 - 300 ore)

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi di fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, conoscere le basi dei principi farmacologici attivi sul sistema neuromuscolare, deve infine conoscere i principi e le metodologie di valutazione e recupero nelle principali affezioni suscettibili di riabilitazione.

C.1 Corso integrato di patologia generale e farmacologia; settori: E07X Farmacologia, F04A Patologia generale.

C.2 Corso integrato di neurologia; settori: F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.3 Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore; settori: F07H Reumatologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa.

C.4 Corso integrato di metodologia generale della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale; settori: F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

C.5 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere (mille ore nell'intero anno).

II anno - II semestre.

Area D - Medicina interna e specialità mediche e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 5.0 - 250 ore)

Obiettivo: lo studente deve apprendere la fisiopatologia, applicabile alle situazioni cliniche, riguardo alle diverse affezioni di organi ed apparati che possano richiedere procedure riabilitative.

D.1 Corso integrato di metodologia generale e tecniche della riabilitazione neuromotoria; settori: F11B

Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.2 Corso integrato di medicina generale e specialistica; settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia.

D.3 Corso integrato di geriatria; settori: F07A Medicina interna, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.4 Corso integrato di psichiatria; settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile.

D.5 Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica; settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

D.6 Attività di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture ospedaliere ed extraospedaliere (mille ore nell'intero anno).

III anno - I semestre.

Area E - Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti: 4.0 - 200 ore).

Obiettivi: lo studente deve apprendere principi e modalità di intervento integrato in riabilitazione e metodologie e tecniche della riabilitazione in età evolutiva; deve saper analizzare le proprie azioni, anche sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria e dell'economia sanitaria.

E.1 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria speciale (cinesiologia, cinesiterapia, terapia occupazionale, protesiologia, ed ortesiologia, massoterapia speciale ed ergonomia); settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.2 Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione in neuropsichiatria infantile; settori: F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.3 Corso integrato di medicina materno-fetale; settori: F19A Pediatria generale e specialistica, F20X Ginecologia ed ostetricia, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

E.4 Corso integrato di economia sanitaria; settori: F22A Igiene generale ed applicata, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, P01B politica economica.

E.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere di recupero e rieducazione funzionale; il tirocinio comporta una progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

III anno - II semestre.

Area F - Metodi e tecniche della riabilitazione speciale (crediti: 3.0 - 150 ore)

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi e le metodologie di riabilitazione neuropsicologica, di intervento riabilitativo nelle disabilità viscerali, nonché le nozioni fondamentali di medicina sociale, legislazione e organizzazione sanitaria.

F.1 Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuropsicologica; settori: F11B Neurologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica.

F.2 Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali e delle disabilità speciali; Settori: F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07F Nefrologia, F07H Reumatologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

F.3 Corso integrato di igiene generale e speciale, medicina sociale e medicina del lavoro; settori: F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, Q05A Sociologia generale.

F.4 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata; settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.5 Attività di tirocinio pratico: da effettuarsi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extraospedaliere, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio.*

Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver compiuto in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, i seguenti interventi di prevenzione, cura e riabilitazione (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 741):

definizione in dieci casi del programma di riabilitazione;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età evolutiva;

relazione scritta su almeno tre soggetti sani in età adulta;

osservazione del trattamento riabilitativo di almeno venti soggetti (o per almeno 150 ore) in età evolutiva e di almeno venti soggetti (o per almeno 150 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica), effettuato sotto la guida del fisioterapista di almeno cinquanta soggetti (o per almeno 250 ore) in età evolutiva e di almeno cento soggetti (o per almeno 600 ore) in età adulta e geriatrica;

trattamento riabilitativo (comprensivo di valutazione e verifica) effettuato autonomamente in almeno quaranta soggetti (o per almeno 300 ore) in età evolutiva ed in cento soggetti (o per almeno 1000 ore) in età adulta e/o geriatrica;

relazione scritta ed esposizione di otto casi clinici completi di valutazione e programmazione del piano di trattamento;

compilazione di dieci cartelle cliniche riabilitative;

effettuazione di quattro consegne scritte;

effettuazione di almeno cento delle seguenti procedure terapeutiche: valutazione funzionale, chinesiologia e neurologia, tests muscolari ed articolari, massoterapia muscolare e connettivale, linfodrenaggio manuale, terapia strumentale ed idroterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione neuromotoria, neuropsicologica e psicomotoria, rieducazione respiratoria, rieducazione cardiologica, rieducazione viscerale, terapia occupazionale ed ergonomia;

frequenza, a rotazione e per almeno un mese ciascuno, delle seguenti strutture cliniche: chirurgia generale, chirurgie specialistiche, geriatria, medicina generale, medicina specialistica, medicina materno-infantile, neurologia, neuropsichiatria, ortopedia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia.

Nel presente regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

Milano, 2 agosto 2000

Il rettore: VERZÈ

00A12581

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO 11 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Visto il comma 1 dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa università (senato accademico del 16 marzo 2000, consiglio di amministrazione del 17 aprile 2000);

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 2000, prot. n. 2800, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazione da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

L'art. 30 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila è modificato come segue:

Titolo VI

ORGANO DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 30.

Nucleo di valutazione di ateneo

1. Il nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di valutare la gestione delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative dell'ateneo nonché quelle degli interventi di sostegno per il diritto allo studio, procedendo anche alla verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività nella ricerca e nella didattica, dell'imparzialità e del buon andamento nell'azione amministrativa.

2. Al nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, nominati con provvedimento del rettore, anche in ambito non accademico, viene assicurata autonomia funzionale con diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti e trasmettono apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Il rettore può avvalersi della collaborazione del nucleo di valutazione per la definizione degli indirizzi di sviluppo dell'ateneo.

4. La nomina a componente del nucleo di valutazione è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, di presidente del consiglio di corso di laurea, del consiglio di area didattica, di direttore di dipartimento.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione viene corrisposto un compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 11 settembre 2000

Il rettore: BIGNARDI

00A12708

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 4 agosto 2000, n. **3.**

Distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99 per la campagna 2000/2001.

Agli assessori all'agricoltura delle regioni

Agli assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo

Ai commissari di Stato per la regione siciliana - Palermo

All'ispettorato centrale repressione frodi

Al comando dei carabinieri T.N.C.A. via Torino, 44 - Roma

Al comando dei carabinieri per la sanità - via Gioacchino Rossini, 21 - Roma

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane - Comando generale della Guardia di finanza - Uff. operativo - Roma

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Divisione generale sviluppo competitivo e produttività - Roma

Al Ministero dell'interno - Gabinetto - Direzione generale polizia di Stato - Roma

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A. - Roma

Alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea - Bruxelles

Alla Commissione dell'Unione europea - Divisione generale agricoltura - Divisione vino - Bruxelles

Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Alla Direzione generale risorse forestali, idriche e montane

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino - Palermo

Alla Divisione IX

Con il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio sono state emanate le nuove disposizioni concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che si applicano a decorrere dal 1 agosto 2000.

Le modalità applicative relative ai meccanismi di mercato sono state adottate con regolamento della Commissione (CE) n. 1623 del 25 luglio 2000.

L'articolo 63 del citato regolamento (CE) n. 1623/2000, in seguito denominato "Regolamento", disciplina a partire dal 1 settembre 2000 la "distillazione facoltativa dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola" secondo quanto stabilito dall'art. 29 del regolamento (CE) n. 1493/99.

La normativa precitata prevede che a partire dal 1 settembre 2000 è aperta la distillazione facoltativa dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola. Tale intervento è volto al sostegno del mercato vitivinicolo e, di conseguenza, a favorire la fornitura dei prodotti della distillazione del vino nel settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale.

Il volume di vino che può essere avviato alla distillazione è determinato dalla Commissione tenuto conto delle compatibilità del bilancio FEOGA e dell'assorbimento del mercato dell'alcole.

Diversamente dalle distillazioni decise negli scorsi anni, a decorrere dalla presente campagna 2000/2001 il volume di vino che si potrà distillare a titolo di distillazione facoltativa di cui all'art. 29 del reg. (CE) n. 1493/99 non è stabilito nel regolamento di attuazione della misura ma dipende soprattutto, come sarà precisato in seguito, dalle disponibilità del bilancio FEOGA.

La nuova disciplina della distillazione facoltativa del vino, per rispondere alle finalità sopra evidenziate, si basa su un sistema di comunicazioni da parte dei paesi membri i quali devono segnalare alla Commissione a scadenze fisse - il 5 ed il 20 di ogni mese oppure il primo giorno lavorativo successivo - i volumi di vino che hanno formato oggetto dei contratti che sono stati presentati in periodi di tempo ben determinati: prima e seconda quindicina di ogni mese.

Se i volumi di vino oggetto delle predette comunicazioni sono o rischiano di essere superiori a quelli compatibili con le disponibilità del bilancio FEOGA o superano o rischiano di superare ampiamente le possibilità di assorbimento del settore dell'alcole per usi commestibili, la Commissione interviene per fissare una percentuale di accettazione dei volumi di vino oggetto dei contratti presentati e comunicati e/o per sospendere la presentazione di nuovi contratti.

Analogamente la Commissione può intervenire nel caso in cui, a seguito delle anzidette comunicazioni, constati un andamento anomalo nella conclusione dei contratti o gravi rischi di distorsione nella continuità del tradizionale approvvigionamento dei prodotti delle distillazioni.

Trattasi di un sistema innovativo e complesso che necessita della massima attenzione per l'attuazione da parte di tutte le strutture amministrative interessate al buon esito dell'intervento di cui trattasi.

Senza pregiudizio di ulteriori eventuali disposizioni, con la presente circolare si forniscono le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della normativa comunitaria relativa alla distillazione in oggetto e per consentire ai produttori interessati di poter presentare i contratti dal 1 settembre p.v..

Con proprio provvedimento l'A.I.M.A. provvederà all'emanazione delle disposizioni di competenza ed a verificare, prima di pagare gli aiuti, che i singoli contratti abbiano formato oggetto delle prescritte comunicazioni nonché a porre in essere le opportune procedure atte a garantire la corretta applicazione della misura in causa.

1. SOGGETTI CHE HANNO TITOLO PER CONCLUDERE CONTRATTI DI DISTILLAZIONE FACOLTATIVA

Possono accedere alla distillazione facoltativa soltanto i produttori di vino da tavola. Per produttore di vino da tavola s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

I contratti di distillazione possono essere conclusi, da parte dei produttori o "assimilati ai produttori", soltanto con "distillatori" o "assimilati al distillatore", o "elaboratori di vino alcolizzato" riconosciuti ed iscritti negli appositi registri di questo Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. VINO OGGETTO DELLA DISTILLAZIONE E PRODOTTI OTTENIBILI

Possono formare oggetto della distillazione i vini da tavola aventi le caratteristiche previste al punto 13 dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1493/99 ed i vini atti a dare vini da tavola, aventi le caratteristiche di cui al punto 12 dell'allegato medesimo.

Dalla distillazione dei predetti vini si può ottenere alcole neutro, acquavite di vino e alcole greggio o distillato in conformità a quanto previsto all'art. 43 del " Regolamento".

3. VOLUME MASSIMO DI VINO AMMESSO ALLA DISTILLAZIONE

A norma del "Regolamento" ciascun produttore può concludere uno o più contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere il 40% della produzione più elevata di vini da tavola risultante dalla dichiarazione vitivinicola presentata secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1995 e successive modifiche. Il produttore deve scegliere una dichiarazione vitivinicola tra quelle presentate relative alle ultime 3 campagne, ivi compresa, qualora sia già stata presentata, quella riguardante la campagna in corso (1998/99, 1999/2000 e 2000/2001). La scelta effettuata è irreversibile nel corso di tutta la campagna 2000/2001. Pertanto, nel caso in cui un produttore presenti più contratti, l'indicazione della campagna effettuata al momento della presentazione del primo contratto non può essere successivamente modificata.

Al fine della determinazione del volume massimo di vino si deve prendere in considerazione il vino da tavola che figura nel quadro g) della dichiarazione di produzione presentata in corrispondenza della voce relativa al vino da tavola ottenuto.

In proposito occorre precisare che il volume di vino da tavola ottenuto a seguito delle operazioni di aumento della gradazione alcolica non deve essere preso in considerazione per la quantificazione del volume massimo di vino ammissibile all'intervento.

4. PREZZI MINIMI DI CESSIONE DEI VINI ED IMPORTI DEGLI AIUTI COMUNITARI

Ai sensi dell'art. 29, par. 4, del Reg. (CE) n. 1493/99, il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è pari ad EURO 2,488% vol/hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 35 e, se del caso, dall'art. 36 del regolamento (CE) 822/87 , per la campagna 1999/2000.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine di due mesi, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per % vol. di alcole e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione quale aiuto primario e sono di:

- EURO 1,884 qualora si ottenga alcole neutro;
- EURO 1,751 qualora si ottenga alcole grezzo o acquavite di vino.

L'importo dell'aiuto secondario, relativo allo stoccaggio dell'alcole, è di:

- EURO 0,0336 % vol. di alcole per ettolitro e per giorno.

L'aiuto comunitario primario è corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore, o nei casi di cui all'art. 65 parag. 3 del "Regolamento" al produttore, entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto entro i termini stabiliti, nonché le altre indicazioni previste all'art. 65 paragrafo 8 del "Regolamento". Tali prove devono essere fornite dal distillatore all'A.I.M.A. entro il 31 dicembre 2001.

E' prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o della "dichiarazione", o il produttore nel caso contemplato all'art. 65 parag. 3, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I.M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito nel "Regolamento" e secondo le modalità previste dal D.M. 6 settembre 1983 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 20/9/1983.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A.I.M.A. - entro e non oltre il 31 gennaio 2002 - le prove previste all'art. 65 parag. 8 del "Regolamento".

5. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DI DISTILLAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI FINI DELLA LORO APPROVAZIONE

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi devono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni, corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna scelta.

I contratti e le dichiarazioni in questione dovranno essere presentati sulla base della modulistica predisposta dall'A.I.M.A.. In attesa dell'emanazione della nuova modulistica si può utilizzare quella relativa alla distillazione preventiva della campagna 1999/2000.

Poiché la data di presentazione dei contratti è fondamentale ai fini della comunicazione all'Unione Europea dei quantitativi interessati alla misura si specifica quanto segue:

- per data di presentazione del contratto si intende la data in cui l'ufficio competente accetta il contratto di cui trattasi in conformità alle disposizioni di legge vigenti;
- la data di presentazione è fondamentale al fine dell'inserimento del contratto presentato nei due periodi in cui il regolamento ha suddiviso ciascun mese per la gestione di detta misura. Ciò è da sottolineare per il fatto che può non essere indifferente, ai fini di eventuali riduzioni dei quantitativi di vino oggetto dei contratti presentati o sospensione della presentazione dei contratti, essere inserito nel primo o nel secondo periodo di ciascun mese.

Al fine di acquisire il miglior profitto dalla misura in questione, si invitano le Regioni a voler pubblicizzare nei modi più opportuni, le sedi degli uffici presso i quali vanno presentati i contratti.

Per evitare errori e contestazioni nell'applicazione della misura, si chiarisce che:

a) devono essere inclusi nel primo periodo - che comprende la prima quindicina di ciascun mese (dal 1 al 15) - i contratti e le dichiarazioni presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede e/o include il giorno 15 del mese;
b) devono essere inclusi nel secondo periodo - che comprende la seconda quindicina di ciascun mese (dal 16 al 30 o 31) - i contratti e le dichiarazioni presentate entro l'ultimo giorno lavorativo che precede e/o include il giorno 30 o 31 del mese.

Gli Uffici periferici preposti alla ricezione e all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06-4814377) al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie e Internazionali - Div. VI - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA:

- entro e non oltre il 17 **di ogni mese** i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati nel primo periodo;

- entro e non oltre il 2 **di ogni mese** i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentati nel secondo periodo del mese precedente.

Se i giorni 17 e 2 del mese sono giorni festivi, a livello nazionale, la comunicazione deve essere fatta il giorno lavorativo precedente.

Pertanto si precisa, per esempio, che per i contratti presentati nel mese di settembre p.v. , entro e non oltre il 16 settembre devono essere comunicati , dagli uffici preposti , gli elementi relativi ai contratti presentati dall'1 al 15 settembre; entro e non oltre il 2 ottobre devono essere comunicati dagli uffici preposti, gli elementi relativi ai contratti presentati dal 16 al 30 settembre.

Si richiama l'attenzione degli Organi regionali affinché impartiscano le opportune disposizioni agli uffici periferici sul fatto che la mancata comunicazione direttamente alla scrivente entro i tempi stabiliti delle quantità di vino oggetto dei contratti e/o delle dichiarazioni presentate comporta che gli stessi non possono essere approvati ai sensi dell'art. 63 paragrafo 5 del "Regolamento" e, quindi, non potranno essere corrisposti né il prezzo minimo né gli aiuti. Pertanto, eventuali contratti o dichiarazioni le cui quantità non hanno formato oggetto di comunicazione al Ministero secondo le modalità previste (telegramma e/o fax) e, quindi, non sono stati segnalati alla Commissione CE nei tempi stabiliti dall'art. 63 del "Regolamento" sono ritenuti come mai posti in essere.

Si ribadisce che, per il buon esito dell'intervento, ciascun contratto presentato deve formare oggetto della comunicazione relativa al periodo al quale si riferisce il contratto stesso conformemente al modello A allegato.

Al fine di rendere più chiaro il nuovo meccanismo previsto per la distillazione si fornisce, senza alcun pregiudizio di eventuali decisioni della Commissione, nell'allegato B il calendario relativo alle comunicazioni che gli uffici preposti dovranno effettuare nei primi quattro mesi di applicazione della misura.

Resta inteso che, nel caso in cui nei termini previsti non pervenga alcuna comunicazione da parte degli uffici periferici nei termini imperativi previsti, si intende che nessun contratto o dichiarazione è stato presentato nel periodo per il quale doveva pervenire la relativa comunicazione al Ministero.

Il contratto di distillazione per il quale si chiede l'approvazione deve avere per oggetto l'acquisto del vino da parte del distillatore e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore al prezzo minimo di cessione indicato al precedente punto 4, fatta salva la riduzione di cui all'art. 76 del regolamento che, per la misura in questione, è pari a 0,1811 EURO per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Oltre i predetti elementi, nei contratti di distillazione o dichiarazioni vanno indicati:

a) le generalità e l'indirizzo del produttore;
b) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino che si vuole far distillare e che deve essere conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualità dei prodotti destinati alla distillazione.
Dovrà essere precisato, altresì, se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;
c) il luogo ove è immagazzinato il vino;
d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;
e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore, sotto la propria responsabilità:

- attesti di aver soddisfatto per la campagna 1999/2000 agli obblighi delle distillazioni di cui all'art. 35 e, ove tenuto, all'art. 36 del Reg. CEE n. 822/87;
- si impegni ad addizionare al vino cloruro di litio, nella misura compresa tra i 5 ed i 10 grammi per ettolitro, conformemente a quanto previsto al seguente punto 9);
- attesti di non aver presentato nella Provincia e/o in altre Province contratti relativi alla distillazione, specificando, in caso contrario, l'Ufficio presso il quale ha presentato tali contratti e le quantità di vino oggetto dei contratti medesimi.

L'attestato dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dianzi indicati, rilasciato dall'Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi competente, deve essere presentato all'A.I.M.A. entro i termini prescritti mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti ad assicurare l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione dovranno essere corredati dalla prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione pari a 5 EURO per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

Detta cauzione dovrà essere conforme al modello predisposto dall'A.I.M.A. e sarà svincolata dall'A.I.MA. stessa proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria. Se non viene effettuata alcuna consegna nei termini previsti, la cauzione verrà incamerata per intero.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione sarà sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di "lavorazione per conto" concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La dichiarazione ed il contratto di "lavorazione per conto" devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui è titolare. In tal caso, deve essere prelevato un campione del vino da distillare sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un Laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A.I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso.

Il "contratto di distillazione" o la "dichiarazione" ed, eventualmente, il contratto di "lavorazione per conto" vanno presentati all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla Regione nella Provincia in cui è immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie sia ai fini della relativa comunicazione al Ministero ed alla Commissione U.E. che per l'eventuale successiva approvazione.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai tempi tecnici entro i quali è possibile riconoscere i contratti, si conferma che gli Enti eventualmente incaricati dalle Regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto Regionale della Vite del Vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

6. APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI DISTILLAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L' organo incaricato dalle Regioni all'approvazione dei contratti di distillazione procederà all'accertamento, sulla base della documentazione presentata:

- della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione;
- della giacenza in cantina di un volume di vino da tavola o atto a dare vino da tavola pari, almeno, al volume che forma oggetto del contratto o della dichiarazione;
- della conformità della fideiussione di 5 Euro al modello predisposto dall'A.I.M.A..

Gli Uffici preposti all'approvazione dei contratti devono verificare che i contratti e le dichiarazioni delle quali si chiede l'approvazione siano stati oggetto delle comunicazioni pervenute nei termini stabiliti al Ministero delle politiche agricole e forestali - D.G. politiche comunitarie ed internazionali - Div. VI^ - Via XX settembre 20, 00187 Roma - secondo quanto previsto al precedente punto 5.

Sulla base delle comunicazioni effettuate dai singoli Stati membri la Commissione U.E. potrebbe decidere, entro i 10 giorni lavorativi successivi al 5 ed al 20 di ogni mese, in merito all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti o delle dichiarazioni presentati o eventualmente ad altre misure particolari secondo quanto previsto dall'art. 63 parag. 6 del regolamento.

In relazione a quanto sopra, questo Ministero provvederà, con la dovuta tempestività, a dare notizia ai competenti Assessorati Regionali all'Agricoltura interessati per i successivi adempimenti di competenza in ordine al livello della riduzione che deve essere apportata al volume di vino indicato in ciascun contratto o dichiarazione o alle eventuali altre decisioni adottate dalla Commissione U.E..

In assenza di comunicazioni da parte della Commissione e del Ministero, i contratti e le dichiarazioni sono approvati dagli uffici che li hanno ricevuti entro i termini previsti al paragrafo 5 dell'art. 63 del "Regolamento". Gli Uffici in questione devono comunicare al Ministero il volume di vino oggetto dei contratti approvati al più tardi in occasione della successiva comunicazione.

In particolare, gli anzidetti uffici procederanno entro i termini prescritti all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni presentati dagli interessati con l'apposizione del visto " si approva per hl. ...., pari al .... % della quantità di vino ammesso alla distillazione" dopo aver applicato eventuali percentuali di riduzione decise dalla Commissione e che ha formato oggetto della comunicazione da parte del Ministero.

Gli Uffici stessi comunicheranno tempestivamente agli interessati l'esito della procedura anzidetta.

A tal fine, due copie dei contratti o dichiarazioni così approvati saranno restituite alle parti contraenti (produttore e distillatore) ed un'altra sarà inviata sollecitamente all'A.I.M.A. unitamente alla cauzione ed alla documentazione richiesta secondo le modalità stabilite da quest' ultima; in particolare si evidenzia la necessità che tutti i contratti che hanno formato oggetto di una medesima comunicazione siano inviati contestualmente e con il riferimento alla prevista comunicazione relativa alla presentazione.

Si ricorda - come meglio si dirà in seguito - che per i volumi di vino avviati alla distillazione eccedenti i volumi consentiti non sarà riconosciuto alcun aiuto.

Gli Assessorati regionali all'Agricoltura dovranno assicurare che gli organi da essi designati provvedano ad effettuare nei termini previsti tutte le comunicazioni prescritte dalla presente circolare, garantendo il necessario coordinamento.

7. *CONSEGNA DEL VINO ALLA DISTILLAZIONE: TOLLERANZA E CAUSA DI FORZA MAGGIORE*

Il vino può essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni e, comunque, non oltre il 30 giugno 2001.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi o nelle dichiarazioni.

Le caratteristiche del vino consegnato alla distillazione non possono essere diverse da quelle indicate nel contratto o nella dichiarazione.

In conseguenza nessun aiuto è concesso :

- per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume oggetto del contratto approvato;
- per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;
- per la quantità di vino che eccede quella massima ammessa tenuto conto dell'eventuale decisione della Commissione.

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore, la mancata esecuzione o l'esecuzione dei contratti di distillazione per quantità inferiori al limite di tolleranza comporta la perdita del diritto all'aiuto comunitario e l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. dell'intera cauzione nel caso sia stato corrisposto l'aiuto in via anticipata.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore a 10 ettolitri.

8. *RIDUZIONE DEL PREZZO DI ACQUISTO DEI VINI AVVIATI ALLA DISTILLAZIONE E DEI RELATIVI AIUTI*

L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1493/99 e l'art. 76 del "Regolamento" prevedono, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alla distillazione per i produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è pari a 0,1811 EURO per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono quelle in vigore nelle scorse campagne in quanto la normativa comunitaria non ha subito modifiche sostanziali in merito.

9. *IMPIEGO DEL RIVELATORE E CONTROLLO DELLE CARATTERISTICHE DEL VINO*

Le disposizioni di cui al "Regolamento", nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

- la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;
- il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con Decreto Ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/6/1986, è stato stabilito che il vino oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima di aver effettuato la denaturazione.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato Decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze d'intesa con l'A.I.M.A..

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4) della circolare n. 20 del 16/9/1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983/84.

Copie di dette comunicazioni dovranno essere inviate dai distillatori anche all'Ispettorato centrale repressione frodi – Via XX settembre, 20 – 00187 ROMA (FAX n. 06/4819714 – E-MAIL: Segtec – icrf@politicheagricole.it).

10. *PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DISTILLAZIONE DEL VINO*

Ai fini della corresponsione dell'aiuto primario, secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro, 81 - 00185 ROMA), specifica domanda, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Azienda medesima.

Si ricordano i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra: 31 dicembre 2001 nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, 31 gennaio 2002 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. ***ELABORAZIONE DI VINO ALCOLIZZATO***

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 68 e seguenti del "Regolamento".

Si ricorda, inoltre, che con circolare n. 10 del 2/6/1989 e con lettera F/435 del 18/2/1991 sono state emanate dalla scrivente le indicazioni relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in EURO 1,715% vol/hl.

12. ***ADEMPIMENTI DEI DISTILLATORI***

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 luglio 2001, i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A., entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Ai sensi del "Regolamento" il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Lo stesso regolamento prevede anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

- la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;
- la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

E' previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo di acquisto del vino, l'aiuto sarà ridotto dell' 1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli Organi periferici - preposti alla ricezione, all'esame ed alla approvazione dei contratti - sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli Enti e le Organizzazioni di categoria interessate a dare alla presente la massima divulgazione.

Nell'ambito dei compiti istituzionali, l'Ispettorato Centrale Repressione frodi ed il Comando Carabinieri Tutela Norme Comunitarie ed Agroalimentari effettueranno indagini e controlli a sondaggio finalizzati ad accertare, mediante analisi su campioni prelevati, le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione nonché che il medesimo vino sia stato effettivamente prodotto dalla ditta che ha sottoscritto il contratto di distillazione.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul contenuto dell'art. 4, comma 11, del decreto legge 7/9/1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4/11/1987, n. 460, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini comporta l'applicazione della sanzione di lire centocinquantamila (150.000) per quintale o frazione di quintale di prodotto e, comunque, non inferiore a seicentomila (600.000).

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrata alla Corte dei conti il 12 settembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 115

ALLEGATO A

AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DG. POLITCHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DIV VI - FAX 06/4814377

DALL'UFFICIO : [ ]

PROT. N. [ ] E DATA [ ]

OGGETTO: DISTILLAZIONE ART. 29 REG.(CE) N.1493/99 E ART. 63 DEL REG (CE) N. 1623/2000

1) COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI PRESENTATI:

SI COMUNICA CHE NEL PERIODO: dal al

SONO STATI PRESENTATI CONTRATTI N............... PER UN QUANTITATIVO TOTALE DI VINO PARI A HL ....

COSI' RIPARTITO:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	VINO DA TAVOLA O VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA
		TOTALE :

SEGUE COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO DI ……………………………………………………..

PROT. N. ……………………….. DEL …………………………………………………

2) COMUNICAZIONE RELATIVA AI CONTRATTI APPROVATI

SI COMUNICA CHE NEL PERIODO : dal al

SONO STATI APPROVATI I CONTRATTI PRESENTATI : dal al

CON LA COMUNICAZIONE : PROT. N. del

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE AL MIPAF N.:

RELATIVA A CONTRATTI N…………..PER UN VOLUME DI VINO PARI A HL ………
COSI' RIPARTITO:

RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA	VINO DA TAVOLA O VINO ATTO A DIVENTARE VINO DA TAVOLA
		TOTALE

FIRMA

ALLEGATO B

DISTILLAZIONE ARTICOLO 29 REG. CE 1493/99 E ARTICOLO 63 DEL REG. CE 1623/2000

CALENDARIO CONCERNENTE I TERMINI PRESCRITTI PER LA PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI DI DISTILLAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI DA EFETTUARE DA PARTE DEGLI ORGANI REGIONALI AL MIPAF (DG. POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI DIV VI - Via XX Settembre ,20 00187 Roma)

PERIODO DI PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI AGLI ORGANI REGIONALI	**DATA DI INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI PERIFERICI AL MIPAF**
DAL 1° AL 15 SETTEMBRE	16 SETTEMBRE
DAL 16 AL 30 SETTEMBRE	2 OTTOBRE
DAL 2 AL 14 OTTOBRE	17 OTTOBRE
DAL 16 AL 31 OTTOBRE	2 NOVEMBRE
DAL 2 AL 15 NOVEMBRE	17 NOVEMBRE
DAL 16 AL 30 NOVEMBRE	2 DICEMBRE
DAL 1° AL 15 DICEMBRE	16 DICEMBRE
DAL 16 AL 30 DICEMBRE	2 GENNAIO 2001

N.B. NEL CASO IN CUI LA SCADENZA CADE IL GIORNO DI SABATO E GLI UFFICI PREPOSTI SONO CHIUSI , LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL GIORNO PRECEDENTE

00A12731

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 28 settembre 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«norme per la regolamentazione delle associazioni ricreative culturali aziendali».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'avvocato Maria Teresa Barbantini - Piazza di Trevi n. 86 - Roma.

00A12758

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 settembre 2000

Dollaro USA	0,8832
Yen giapponese	94,98
Dracma greca	339,30
Corona danese	7,4650
Corona svedese	8,5245
Sterlina	0,60250
Corona norvegese	8,0125
Corona ceca	35,484
Lira cipriota	0,57241
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,93
Zloty polacco	4,0000
Tallero sloveno	209,4332
Franco svizzero	1,5257
Dollaro canadese	1,3241
Dollaro australiano	1,6073
Dollaro neozelandese	2,1205
Rand sudafricano	6,4023

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A12761

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, in Vercelli

Con provvedimento del 15 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, via San Cristoforo n. 7/9, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il competente Ministero.

00A12626

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Croce d'argento

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 2000 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'esercito: croce d'argento al ten. gen. (aus.) Alberto Jannelli nato il 22 giugno 1941 a Torino, con la motivazione:

«Ufficiale generale coordinatore e rappresentante dell'autorità nazionale nonché sottocapo di stato maggiore del comando Sfor/Landcent nell'ambito dell'operazione «Joint Endeavour-Constant Guard» condotta in Bosnia-Erzegovina, ha affrontato ed efficacemente risolto, con attenta diplomazia, competenza professionale e coraggio intellettuale, le diversificate e complesse problematiche insorte nel corso della missione. Si è imposto quale interlocutore privilegiato con i vertici militari responsabili della condotta dell'operazione agevolando, in modo encomiabile, i rapporti di cooperazione tra la nostra e le altre nazioni partecipanti. In veste di sottocapo di stato maggiore del comando Sfor/Landcent, si è impegnato senza riserve nel raggiungimento di una armoniosa collaborazione fra i numerosi contingenti operanti in teatro, considerando e valutando attentamente le singole esigenze. Con il suo operato, sempre tempestivo ed efficace, ha suscitato sentimenti di sincera stima ed ammirazione in quanti hanno operato con lui indipendentemente dalla nazionalità di appartenenza.

Figura chiave nell'ambito dell'assolvimento della missione, in possesso di eccellenti capacità intellettuali, professionali e morali, ha contribuito in modo determinante all'accrescimento del prestigio e del lustro dell'esercito e delle forze armate italiane in generale». — Sarajevo, 6 maggio 1997 - 24 settembre 1997.

Con decreto ministeriale in data 2 febbraio 2000 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito: croce d'argento al magg. gen. Francesco Lovino nato il 26 giugno 1941 a Genova con la motivazione:

«Ufficiale generale coordinatore e rappresentante dell'autorità nazionale nonché sottocapo di SM del comando Sfor/Landcent nell'ambito della operazione "Joint Endeavour-Constant Guard" condotta in Bosnia-Erzegovina, ha affrontato e risolto brillantemente, con particolare tatto, acume, coraggio intellettuale e spiccata diplomazia, le diversificate e complesse problematiche sorte nel corso della missione. In qualità di sottocapo di stato maggiore del comando Sfor/Landcent, si è prodigato senza riserve nell'armonizzare le esigenze dei singoli contingenti operanti in teatro contribuendo a rendere sempre più efficace l'azione pacificatrice condotta dalla NATO sotto l'egida dell'ONU. In tale veste ha fornito una fattiva collaborazione ed un prezioso contributo di pensiero al comandante responsabile della condotta dell'operazione "SFOR" suscitando, in ogni frangente, un incondizionato apprezzamento per l'opera prestata con abnegazione e sacrificio personale. Esempio di armonica fusione di rare capacità intellettuali, professionali, morali e di non comuni doti umane, ha costituito guida e riferimento sicuro per quanti hanno operato al suo fianco.

Figura di spicco per le preclare qualità professionali e la grande levatura morale, si è proposto quale elemento chiave nell'ambito dell'assolvimento della missione, contribuendo in misura ed in modo determinante ed accrescere il prestigio delle Forze armate e dell'Esercito italiano in particolare». — Sarajevo, 2 novembre 1996 - 15 maggio 1997.

00A12525-00A12572

Concessione della «Medaglia d'oro al valor militare» alla città di Piombino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio 2000 è stata concessa la «Medaglia d'oro al valor militare» alla città di Piombino (Livorno) con la seguente motivazione:

«Sorretta da profondo sentimento patriottico e da antico desiderio di libertà e di giustizia, la città di Piombino sopportò, con esemplare fermezza, dall'8 settembre 1943 alla liberazione, sacrifici, deportazioni e distruzioni, offrendo alla causa della Resistenza e della democrazia un elevato tributo di eroismo e di vite umane.

Il 10 settembre 1943, i suoi cittadini, consapevoli che dalla riscossa dipendevano le sorti della Patria, animosamente incitarono i militari, in difficili momenti di incertezza e di disorientamento, ad opporsi all'oppressore nazifascista e, dopo aver cooperato, con un ruolo decisivo, all'apprestamento della difesa della città, allorché cruenta divampò la lotta contro unità tedesche proditoriamente sbarcate nel porto, si unirono ai valorosi reparti della Marina e dell'Esercito, contribuendo efficacemente al brillante esito del combattimento ed al ritiro delle truppe nemiche, infliggendo loro grandissime perdite.

Quando vana risultò ogni resistenza in campo aperto, i piombinesi organizzarono agguerrite formazioni partigiane che operarono arditamente in Maremma e liberarono la città e vari paesi della zona, ancor prima dell'arrivo degli eserciti alleati». — Piombino, 10 settembre 1943 - 26 giugno 1944

Con lo stesso provvedimento è stata revocato il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1978, con il quale è stata concessa la «Medaglia d'argento al valor militare» alla città di Piombino.

00A12527

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Panettieri Pugliesi», in Trani

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 31 agosto 2000 la dott.ssa Angela Tarilli nata a Bari il 5 dicembre 1964 è stata nominata — per un periodo di dodici mesi — Commissario governativo della Società Cooperativa di produzione e lavoro «Panettieri Pugliesi» con sede in Trani (Bari) costituita il 20 marzo 1981 per rogito notaio dott. Onofrio Bottaro di Trani.

00A12677

Approvazione delle modifiche all'art. 2, comma 2, dello statuto ed all'art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 2000 sono state approvate, con condizioni, le modifiche all'art. 2, comma 2, dello statuto ed all'art. 1, comma 2, del regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

00A12678

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1° luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dall'Associazione Marrone del Mugello IGP, con sede in via P. Togliatti, 4 - Borgo S. Lorenzo (Firenze), mediante correzione ed integrazione di detto disciplinare.

Considerato che, le modifiche predette non riducono il legame con l'ambiente geografico, che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario, e non compromettono la qualità del prodotto ottenuto.

Considerato, altresì, che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione della suddetta proposta di modifica.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», è modificato come di seguito indicato:

all'art. 6:

terzo capoverso, anziché «prodotto confezionato obbligatoriamente in sacchetti in rete di colore rosso nelle confezioni da kg 1, kg 5, kg 10, ed in sacchetti di juta per le confezioni da 25 e 30 kg:», leggi «prodotto confezionato di norma in sacchetti in rete di colore rosso nelle confezioni da kg 0,5, kg 1, kg 2, kg 3, kg 5, kg 10, ed in sacchetti di juta per le confezioni da 25 e 30 kg:»;

all'art. 7:

dopo il primo capoverso va aggiunta la seguente frase «Per la trasformazione nelle diverse tipologie di prodotto allo stato secco devono essere utilizzati frutti freschi di pezzatura inferiore agli 80 frutti/kg ...»;

alla fine del primo comma va aggiunta la frase «La resa massima in farina non può superare il 30% del prodotto fresco»;

alla fine dell'articolo va aggiunto il seguente comma «Per i marroni sotto sciroppo o sotto spirito è ammessa l'utilizzazione di frutti freschi aventi una pezzatura fino a 95 frutti/kg ...»;

all'art. 9:

il secondo capoverso, anziché «Nell'albo di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi atti ad individuare la ditta proprietaria del castagneto e la ditta produttrice, gli estremi catastali desunti dagli estratti di mappa e di partita,» leggi «Nell'albo di cui al comma 1 devono essere indicati gli estremi atti ad individuare la ditta produttrice, gli estremi catastali desunti dagli estratti di mappa e di partita,».

00A12627

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ponesta»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 494 del 6 settembre 2000

SPECIALITÀ MEDICINALE: PONESTA
TITOLARE A.I.C.: Simesa S.p.a.

CONFEZIONI:
Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 2 COMPRESSE CON CONTENITORE
AIC n° 033533148/M (in base 10) 0ZZC6W (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa orodispersibile
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe B : Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 16.359 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 27.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA
Principio Attivo: ZOLMITRIPTAN 2,5 MG
Eccipienti: MANNITOLO 60,8 MG; CELLULOSA MICROCRISTALLINA 15 MG; CROSPOVIDONE 10 MG; ASPARTAME 5 MG; SODIO BICARBONATO 2,5 MG; ACIDO CITRICO ANIDRO 1,5 MG; BIOSSIDO DI SILICIO COLLOIDALE 0,3 MG; AROMA DI ARANCIO SN027512 0,4 MG; MAGNESIO STEARATO 2 MG

Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 6 COMPRESSE CON CONTENITORE
AIC n° 033533151/M (in base 10) 0ZZC6Z (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa orodispersibile
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe B : Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 48.472 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.80.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA
Principio Attivo: ZOLMITRIPTAN 2,5 MG
Eccipienti: MANNITOLO 60,8 MG; CELLULOSA MICROCRISTALLINA 15 MG; CROSPOVIDONE 10 MG; ASPARTAME 5 MG; SODIO BICARBONATO 2,5 MG; ACIDO CITRICO ANIDRO 1,5 MG; BIOSSIDO DI SILICIO COLLOIDALE 0,3 MG; AROMA DI ARANCIO SN027512 0,4 MG; MAGNESIO STEARATO 2 MG

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione e classificazione ai sensi della L. 537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 Classe C Modalità di prescrizione ai sensi del DL 539/92: Ricetta Ripetibile.

Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 2 COMPRESSE
AIC n° 033533112/M (in base 10) 0ZZC5S (in base 32)

Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 6 COMPRESSE
AIC n° 033533124/M (in base 10) 0ZZC64 (in base 32)

Confezione: "RAPIMELT" 2 STRIP 6 COMPRESSE
AIC n° 033533136/M (in base 10) 0ZZC6J (in base 32)

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO PRIMARIO
Cima Labs Inc
Eden Prairie MN 55344 USA

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO E CONTROLLO
Zeneca Pharmaceuticals Hurdsfield Industrial Estate
Macclesfield Cheshire (UK)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento acuto della cefalea emicranica con o senza aura.

La ditta si impegna a non commercializzare le confezioni da 6 compresse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12590

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamobloc»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 495 del 6 settembre 2000

SPECIALITÀ MEDICINALE: TAMOBLOC
TITOLARE AIC: Zeneca Italia S.r.l.

CONFEZIONI:
Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 2 COMPRESSE CON CONTENITORE
AIC n° 033534140/M (in base 10) 0ZZD5W (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa orodispersibile
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe B : Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 16.359 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L. 27.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA
Principio Attivo: ZOLMITRIPTAN 2,5 MG
Eccipienti: MANNITOLO 60,8 MG; CELLULOSA MICROCRISTALLINA 15 MG; CROSPOVIDONE 10 MG; ASPARTAME 5 MG; SODIO BICARBONATO 2,5 MG; ACIDO CITRICO ANIDRO 1,5 MG; BIOSSIDO DI SILICIO COLLOIDALE 0,3 MG; AROMA DI ARANCIO SN027512 0,4 MG; MAGNESIO STEARATO 2 MG

Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 6 COMPRESSE CON CONTENITORE
AIC n° 033534153/M (in base 10) 0ZZD69 (in base 32)
Forma Farmaceutica: Compressa orodispersibile
Classificazione ai sensi della L537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art.29 della Legge 23 dicembre 1999 n.488: Classe B : Il prezzo massimo di cessione al Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 48.472 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla Delibera CIPE richiamata è di L.80.000 (IVA inclusa). Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
COMPOSIZIONE: 1 COMPRESSA
Principio Attivo: ZOLMITRIPTAN 2,5 MG
Eccipienti: MANNITOLO 60,8 MG; CELLULOSA MICROCRISTALLINA 15 MG; CROSPOVIDONE 10 MG; ASPARTAME 5 MG; SODIO BICARBONATO 2,5 MG; ACIDO CITRICO ANIDRO 1,5 MG; BIOSSIDO DI SILICIO COLLOIDALE 0,3 MG; AROMA DI ARANCIO SN027512 0,4 MG; MAGNESIO STEARATO 2 MG

Sono altresì autorizzate le seguenti confezioni con medesima composizione e classificazione ai sensi della L. 537/93; legge 662/97 e Delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 Classe C Modalità di prescrizione ai sensi del DL 539/92: Ricetta Ripetibile.

Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 2 COMPRESSE
AIC n° 033534114/M (in base 10) 0ZZD52 (in base 32)

Confezione: "RAPIMELT" 1 STRIP 6 COMPRESSE
AIC n° 033534126/M (in base 10) 0ZZD5G (in base 32)

Confezione: "RAPIMELT" 2 STRIP 6 COMPRESSE
AIC n° 033534138/M (in base 10) 0ZZD5U (in base 32)

PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO PRIMARIO
Cima Labs Inc
Eden Prairie MN 55344 USA

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO E CONTROLLO
Zeneca Pharmaceuticals Hurdsfield Industrial Estate
Macclesfield Cheshire (UK)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento acuto della cefalea emicranica con o senza aura.

La ditta si impegna a non commercializzare le confezioni da 6 compresse.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zopiclone EG»

Estratto del decreto AIC/UAC n. 496 del 6 settembre 2000

SPECIALITÀ MEDICINALE: ZOPICLONE EG
TITOLARE AIC: EG S.p.a. Via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento a breve termine dell'insonnia.
Le benzodiazepine e le sostanze benzodiazepino-simili sono indicate solamente in caso di disturbo grave, disabilitante o tale da esporre il paziente a profondo malessere.

CONFEZIONI:
5 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398014/MG (in base 10) 10TRTY (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

10 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398026/MG (in base 10) 10TRUB (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

20 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398038/MG (in base 10) 10TRUQ (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

28 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398040/MG (in base 10) 10TRUS (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398053/MG(in base 10) 10TRV5 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

50 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398065/MG (in base 10) 10TRVK (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

56 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398077/MG (in base 10) 10TRVX (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

60 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398089/MG (in base 10) 10TRW9 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

90 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398091/MG (in base 10) 10TRWC (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

100 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398103/MG (in base 10) 10TRWR (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

150 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398115/MG (in base 10) 10TRX3 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

200 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398127/MG (in base 10) 10TRXH (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

250 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398139/MG (in base 10) 10TRXV (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

300 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398141/MG (in base 10) 10TRXX (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

400 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398154/MG (in base 10) 10TRYB (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

500 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398166/MG (in base 10) 10TRYQ (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

1000 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 7,5 MG IN BLISTER; AIC n° 034398178/MG (in base 10) 10TRZ2 (in base 32)
Classificazione ai sensi della L537/93; D.M. del 5 luglio 1996: Classe C; Modalità di prescrizione ai sensi del DL539/92: Ricetta Ripetibile.
Composizione riferita a:
Contenuto di 1 COMPRESSA
Principi attivi: ZOPICLONE 7,5 MG
Eccipienti: LATTOSIO MONOIDRATO 30,8 MG
CALCIO IDROGENO FOSFATO DIIDRATO 60 MG
AMIDO DI MAIS 60 MG
SODIO CARBOSSIMETILCELLULOSA 5 MG
MAGNESIO STEARATO 1,7 MG
TITANIO BIOSSIDO 2 MG
IPROMELLOSA 6 MG

PRODUZIONE:
Dragenopharm Apotheker Puschel GmbH & Co. KG
Gollstrasse 1
84529 Tittmoning Germania

CONTROLLO
Stada Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel Germania

Centrafarm Services BV
Nieuwe Donk 9
4870 AG Etter-Leur Olanda

Doppel Farmaceutici Srl
Stradone Farnese 118
29100 Piacenza Italia

Sanico NV
Industriezone IV Veedijk 59
B-2300 Turnhout (Belgio)

Laboratoires Aerocid
248 bis, rue Gabriel Peri BP 126
94234 Caxhan Cedex Francia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE :
trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine e le sostanze benzodiazepino-simili sono indicate solamente in caso di disturbo grave, disabilitante o tale da esporre il paziente a profondo malessere.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

00A12592

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Riconoscimento giuridico della «Fondazione culturale Helikon - Fondazione senza scopo di lucro per l'arte, la ricerca e lo spettacolo», in Roma.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 23 giugno 2000 alla «Fondazione culturale Helikon - Fondazione senza scopo di lucro per l'arte la ricerca e lo spettacolo», con sede in Roma, è stata riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile.

00A12675

Estinzione della personalità giuridica della Fondazione Ercole Varzi, in Milano

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 luglio 2000 la Fondazione Ercole Varzi, con sede in Milano, è stata dichiarata estinta.

00A12676

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica del decreto 25 marzo 1994 concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'immobile ex alveo del torrente Fiumarella, sito nel comune di Catanzaro.

Con il decreto interministeriale n. 587/Sc del 28 febbraio 2000, del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale della difesa del suolo, di concerto con il Ministero delle finanze - Direzione centrale del demanio, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2000, registro n. 2 lavori pubblici, foglio n. 240, il decreto interministeriale 25 marzo 1994, n. 846/Sc pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 16 aprile 1994 - viene rettificato come segue: È disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex alveo del torrente Fiumarella, con i manufatti sopra insistenti, segnato nel catasto del Comune di Catanzaro al foglio n. 93/A, particella 1064, della superficie di mq 1330, ed indicato nell'estratto di mappa, con allegata denuncia di cambiamento, in scala 1:1000, approvato e vistato in data 20 luglio 1999 dall'Ufficio del territorio di Catanzaro; estratto di mappa e denuncia di cambiamento fanno parte integrante del citato decreto.

00A12526

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante trasferimento

Si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna è vacante, ai sensi del decreto rettorale n. 1654 del 19 settembre 2000, il seguente posto di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di medicina veterinaria.

Settore scientifico-disciplinare: G09C zootecnica speciale; sede cui inviare la domanda: facoltà di medicina veterinaria, via Tolara di Sotto n. 50 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Le domande dovranno essere spedite, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presso la sede della facoltà indicata nel decreto rettorale.

Copia integrale del decreto rettorale n. 1654 del 19 settembre 2000 è disponibile presso il seguente sito web: www.unibo.it/apers

00A12723

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651228/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.